

In questi ultimi 20 anni il dibattito sulle MNC si è sempre mantenuto, anche nel settore veterinario, fra due poli: quello dei sostenitori e quello dei detrattori.

I primi, entusiasti dei loro risultati, forti di una conoscenza che in certi casi ha origine antichissime, con un bagaglio culturale e scientifico degno di nota e di rispetto, ma talvolta ai confini o precursore di territori d'indagine della scienza tradizionale.

I secondi, ancorati alle certezze dei dogmi della medicina ufficiale, con i loro indubbi risvolti pratici positivi, ma anche sempre più privi di quella visione olistica che permeava invece le loro origine storiche.

In pratica, due mondi che si sono fronteggiati con sospetto, con reciproci e pesanti scambi di critiche e di accuse.

A rendere più complicata la faccenda, si aggiungano :

- gli interessi delle industrie produttrici di farmaci tradizionali e non
- le voci dei mass-media (che vanno dai toni miracolistici “New Age” di certe riviste alle critiche televisive di Piero Angela) che creano spesso disinformazione a vari livelli
- un sempre maggior interesse di pazienti umani e di proprietari che decidono di affidare la propria salute o quella dei loro animali ad un' “altra” medicina, in nome di una innegabile libertà di scelta terapeutica e di una maggior consapevolezza del proprio benessere e del proprio animale
- alcune “voci fuori del coro” della medicina ufficiale, che, oltre a denunciarne i limiti, evidenziano la necessità di definire nuovi e più completi paradigmi e fondamenti verso una nuova scienza medica
- la pubblicazione su prestigiose riviste mediche di meta-analisi ed altri lavori che indicano la reale efficacia delle MNC
- il disinteresse (finora!) del mondo universitario, unico depositario della cultura e della scienza ufficiale
- la frammentazione del mondo delle MNC in scuole, associazioni, correnti di pensiero, alcune delle quali dotate di elevati bagagli culturali e scientifici e notevole capacità didattica, sia a livello nazionale che internazionale, ma caratterizzate dall'assenza o quasi di coordinamento fra esse.

Come si vede, una situazione confusa, piena d'incertezze e di interrogativi, contraddistinta anche da una penuria di strumenti legislativi.

Ma sicuramente si può affermare che tale *status quo* è cambiato.

Ultimamente infatti questo panorama a livello veterinario (ed anche umano) si è venuto a modificare ed evolvere per i seguenti motivi:

1. Diverse associazioni di MNCV hanno cercato di stabilire rapporti con le istituzioni (*in primis* la FIAMO Settore Veterinario, la SIAV e la SIMVENCO, in seguito diverse altre, tutte adesso riunite sotto il nome di UMNCV) al fine di ottenere chiarezza legislativa. Voglio qui ricordare che le suddette tre associazioni formularono nel settembre del 2002 il Documento sulle Linee Guida in MNCV proposto alla FNOVI e presentato da tale Federazione alla XII Commissione Affari Sociali della Camera
2. Il Reg. CE 180499, che detta norme in materia di Zootecnia Biologica, apre interrogativi sulla sua attuazione da parte di Veterinari non preparati nelle MNC lì elencate, così come sui risvolti didattici (A chi compete l'insegnamento di tale materie? Come può essere certificata la buona qualità di tali insegnamenti? A chi spetta controllare su essi?). Dato che la Zootecnia Biologica si figura non più come settore di nicchia ma come realtà operante del settore, è necessario fornire ai Colleghi che vi operano degli indispensabili strumenti legislativi per garantire loro la piena liceità e qualità di quello che deve essere considerato un vero e proprio strumento di lavoro per la nostra categoria
3. La domanda di prestazioni veterinarie relative alla MNC è in costante aumento (si pensa che siano circa 12 milioni gli Italiani che si affidano ad essa, e di questi molti sono proprietari di animali), da qui l'esigenza, ormai non più procrastinabile, di dare normative in merito per garantire la qualità del servizio all'utente (animale e proprietario), oltre che al consumatore finale di alimenti biologici di origine animale
4. La decisione dell'Onorevole Ministro della Salute Prof. Sirchia di eliminare dall'Educazione Continua gli eventi relativi alla MNC sia umana che veterinaria ha portato delusione fra gli addetti ai lavori, che vedevano in essi un utile strumento di aggiornamento professionale,

aumentando la confusione in un settore già in crisi e creando un clima di giusto risentimento.

5. L' ANMVI e la FNOVI si sono rese ultimamente sensibili a questi che ormai devono essere considerati come dei reali problemi di categoria. La creazione della Commissione FNOVI per la MNC, già operativa, si spera che possa contribuire a risolverli.
6. La PDL 137 dell'On. Lucchese volta a riordinare il settore è stata formulata con la collaborazione di tutte le associazioni del settore, fra cui anche noi veterinari operanti nel settore. Colgo l'occasione, oltre che per ringraziare il relatore per l'impegno profuso, anche per ribadire in questo consesso l'importanza di tale PDL e per garantirne l'appoggio (salvo marginali modifiche) delle associazioni veterinarie confluite nell'UMNCV, ed in particolare della SIMVENCO di cui sono presidente.

Mi sia permesso di parlare a questo punto della SIMVENCO. Prima come Gruppo di Studio, da 7 anni opera come società specialistica in ambito SCIVAC. In tutti questi anni ha operato in un clima di collaborazione e di rispetto reciproci con il CD della SCIVAC, organizzando ogni anno tre-quattro incontri o seminari, anche con relatori stranieri, con un' ottima qualità di argomenti e relazioni.

Nel suo piccolo, dato il numero di iscritti, ha contribuito a far conoscere e (si spera) apprezzare le MNC nella più grande associazione scientifica italiana, abbattendo (si spera) pregiudizi e rendendosi in ogni caso sempre attiva a tutti i livelli nel riconoscimento della dignità delle MNC.

Al termine del mio mandato come presidente, mi piace pensare che sia servita d'esempio a come sia possibile e doveroso il dialogo e la crescita comune fra le varie "medicine", e che abbia ricordato a tutti che le MNC possono, anzi devono, essere considerate parte del bagaglio terapeutico e soprattutto culturale dei veterinari italiani.

1. UMNCV

Fondata il 30 novembre 2003 a Bologna, da sei Scuole e Società del settore, a cui se ne sono aggiunte circa altre dieci.

Fra queste, FIAMO, SIAV e SIMVeNCO, erano state le società firmatarie del Documento di Bologna sulle Linee Guida in Medicina Veterinaria (28/09/2002), che aveva posto le basi per la nascita dell'Unione stessa.

2. SCOPI DELL'UMNCV

Promuovere la legittimazione delle MVNC in ambito istituzionale
Promuovere e tutelare la figura del Medico Veterinario esperto in MNC
Promuovere la diffusione della cultura delle MNC in ambito veterinario
Curare le relazioni tra le diverse Associazioni e Scuole di MVNC
Curare le relazioni con le istituzioni (FNOVI, Ministero della Salute, Ordini) e con gli enti che operano nell'ambito della sanità animale

3. POLITICA DELL'UMNCV

L'Unione è entrata a far parte del Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le MNC in Italia che riunisce la gran parte dei medici, farmacisti e veterinari con i medesimi scopi.

Attraverso il Comitato, l'UMNCV partecipa al dibattito attualmente in atto sulle MNC, con le figure istituzionali quali il CNB, la FNOMCeO ecc. Ha deciso di appoggiare il PDL Lucchese che, seppure con alcune modifiche, resta l'unico strumento di riordino del settore, soprattutto tenendo conto del fatto che la pratica delle MNC costituisce una realtà importante nel nostro paese, ed è necessario rispondere con serietà alle esigenze di una medicina basata sul pluralismo scientifico.

A tale riguardo, l'UMNCV ritiene che la pratica delle MNC in ambito veterinario sia di esclusiva pertinenza dei medici veterinari a patto che questi siano in possesso di un'adeguata formazione specialistica nelle stesse discipline che non venga loro precluso il diritto all'aggiornamento professionale.

4. UMNCV e FNOVI

L'UMNCV esprime il massimo consenso alla FNOVI che, sulla base del Documento di Bologna, ha presentato una relazione sulle Linee Guida sulla Medicina non Convenzionale Veterinaria, alla XII Commissione Affari Sociali della Camera, di fatto legittimando la pratica delle MNC quale "atto medico veterinario".

L'UMNCV pertanto chiede alla FNOVI di esprimere con una dichiarazione formale, quanto presente nel suddetto Documento, inviando comunicazione a tutti gli Ordini provinciali per permetterne l'attuazione.

5. UMNCV ed ECM

Ogni veterinario ha il diritto di scegliere un iter formativo a lui più idoneo, perciò chi si interessa di MNC, deve poter accedere ai programmi di aggiornamento professionale inerenti la sua disciplina, per cui l'UMNCV ritiene che la formazione e l'aggiornamento debbano rientrare pienamente nel programma di ECM, da cui sono stati esclusi.

L'UMNCV si rende disponibile alla collaborazione con la FNOVI e tutte le istituzioni, enti, università, società scientifiche coinvolte nella Sanità Animale, certa di poter apportare un contributo "specialistico" necessario ad una adeguata risoluzione di ogni questione riguardante la MNC, perché le Scuole e le Società che la compongono, portano avanti questo impegno culturale e politico singolarmente da molti anni.

6. PERCHE' LA MNC IN VETERINARIA?

Per garantire:

? la tutela della salute dei cittadini che consumano prodotti di origine animale, per l'assenza di residui dei farmaci

? la riduzione dell'uso dei farmaci tradizionali nella cura del bestiame, con conseguente risparmio, dovuto sia alla minore spesa di acquisto degli stessi che alle minori perdite dei prodotti zootecnici quali latte, carne, uova, ecc., obbligatoriamente distrutti per rispettare i tempi di sospensione

? il rispetto dell'ambiente in quanto non sono eliminati, con le deiezioni organiche, le molecole e/o metaboliti dei presidi farmacologici; al riguardo, basti ricordare l'esperienza del DES (dietil stilbestrolo), molecola usata come anabolizzante e nella terapia delle affezioni della sfera genitale, ritirata dal commercio perché oncogena, è risultata praticamente indistruttibile, rintracciabile nell'ambiente a distanza di circa venti anni dalla sua esclusione commerciale.

? la possibilità di accedere alle produzioni biologiche (Reg. CE 1804/99)

? la riduzione del fenomeno della "antibiotico-resistenza" dei microrganismi nell'uomo e negli animali che, come è noto, è principalmente dovuto all'impiego massiccio di antibiotici e chemioterapici a scopo auxinico o terapeutico, in ambito zootecnico;

? il benessere animale, inteso come responsabilizzazione del personale addetto alla cura degli animali, che si traduce in un maggiore rispetto, e conoscenza degli stessi.

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In campo veterinario, è stata riconosciuta da alcuni anni la medicina non convenzionale, infatti l'Italia ha recepito, nell'agosto 2000, il regolamento CE 1804/99 che detta le regole della zootecnia biologica.

Il comma 5.4 del capitolo 5-Profilassi e cure veterinarie - dell'Allegato I°, pag. 12, Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - L 222, del 24.08.1999, dice testualmente: "L'uso di medicinali veterinari nell'agricoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi: a) i prodotti fitoterapici (ad. Es. estratti vegetali -esclusi gli antibiotici- essenze ecc.) omeopatici (ad es. sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato II parte C, sez. 3, sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, purchè abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura"

Questo articolo si riferisce alla cura delle seguenti specie: bovini, suini, ovi-caprini, e pollame, mentre per le api lo stesso argomento è trattato a pag. 19 dall'art. 6 del Capitolo C. Apicoltura e Prodotti dell'Apicoltura.

Il D.L.vo n. 110 del 17 marzo 1995 "Attuazione della direttiva 92/74 CEE in materia di medicinali omeopatici veterinari" detta regole per la produzione, registrazione e commercializzazione dei farmaci omeopatici veterinari e ne norma la prescrizione.

Questo significa che la medicina omeopatica è entrata a pieno titolo nella profilassi e terapia della zootecnia convenzionale e biologica.

8. CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI

IL 3 APRILE 1993

Articolo 1

Il medico veterinario dedica la propria opera:

- * alla prevenzione ed alla diagnosi e cura delle malattie degli animali;
- * alla conservazione ed allo sviluppo di un efficiente patrimonio zootecnico, promuovendo il benessere degli animali e l'incremento del loro rendimento;
- * alle attività legate alla vita degli animali sinantropi nonché di quelli da competizione sportiva e di quelli esotici;
- * alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dalle derrate od altri prodotti di origine animale.

Articolo 6

L'esercizio della professione di medico veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza.

Articolo 7

Il medico veterinario non deve mai rinunciare alla sua libertà ed indipendenza professionale; deve ispirarsi sempre alle conoscenze scientifiche ed alla propria coscienza. Nello scrupoloso disimpegno degli interventi che gli vengono richiesti è tenuto a tutelare l'interesse privato del cliente, sempre che sia in armonia con quello della collettività e salvaguardando le leggi protezionistiche. Deve denunciare all'Ordine ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga, affinché l'Ordine stesso possa provvedere alla sua tutela.

Articolo 8

Nell'esercizio professionale, il medico veterinario è libero di indicare i mezzi di prevenzione, di indagine e di cura ritenuti più adeguati e di prescrivere i farmaci stimati più appropriati. A parità di efficacia, egli deve limitare le sue prescrizioni ed i suoi interventi a quelli strettamente necessari. Costituisce colpa grave lasciarsi guidare, in questo campo, da suggestioni pubblicitarie o, peggio, da interessi di carattere economico. Il medico veterinario è tenuto ad informare tempestivamente le Autorità competenti su eventuali effetti indesiderati dei medicinali veterinari impiegati.

Articolo 18

Il medico veterinario è tenuto a conoscere la composizione, le indicazioni, le controindicazioni e le interazioni dei prodotti che prescrive; la scelta deve essere oculata, tenuto conto che l'uso non corretto di sostanze farmaceutiche può essere causa di danno e di inutile dispendio. Il medico veterinario ha diritto di rifiutare l'applicazione di un trattamento, sempre che questo non sia imposto per legge o che tale rifiuto non costituisca atto di «recesso» ammesso solo per giusta causa.